


SENTENZA Nr.

28351anno **2008**RUOLO GENERALE N. **67350/07**REPERTORIO N. **9356/08**PUBBLICATA IL **27/11/2008**

N. 67350/07

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Milano

Nella persona dell'Avv. Ferdinando De Paola (Sez. IV), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato e promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) residente in Milano ed ivi elettivamente domiciliato in Via Monti n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Sandro ed Anna Vittoria Greppi che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione,

— attore

CONTRO

[REDACTED] residente in Milano, Via Nikolajevka n.5,

— convenuto contumace

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (P.IVA 05538250969) con sede in San Donato Milanese, Via Dell'Unione Europea n. 3, in persona del suo procuratore *ad negotia* Sig. Carlo Zetti, elettivamente domiciliata in Milano, Via Curtatone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandra

F. u. [Signature]

Gissara che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato,

— convenuta

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L'attore così conclude:

"Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, respinta ogni contraria istanza della convenuta, finalizzata tra l'altro a negare un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, condannare quest'ultima in unione al suo assicurato Sig. ~~Pietro D'Amico~~ a rifondere all'attore l'importo di € 1.389,60, oltre interessi dalla data della richiesta al saldo, o quella minor somma che il Giudice di Pace riterrà di giustizia, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA e contributo integrativo come per legge e successive occorrende.

In subordine si insiste nella richiesta di ammissione prove così come indicate in atto di citazione con i testi indicati".

La società d'assicurazioni convenuta così conclude:

"La Aurora Assicurazioni S.p.A. ut supra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis voglia accogliere le seguenti conclusioni:

—accertata la congruità dell'importo di € 5.600,00 versato ante causam da Aurora Ass.ni S.p.A. al Sig. ~~Francesco Gambino~~, respingere tutte le domande dell'attore perché infondate in fatto e in diritto.

—Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova per interpello e testi.

F. u. Gerra

—Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e 2% CPA, oltre il 12,50% di rimborso forfetario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.07.2007, il Sig. ~~Camburto Franco~~ conveniva in giudizio il Sig. ~~Petrosillo Domenico~~ e la soc. Aurora Assicurazioni S.p.A. con sede in San Donato Milanese, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 5.900,00 per danni materiali e da fermo tecnico e delle spese stragiudiziali ammontanti ad € 1.089,60, dedotto l'importo già corrispostogli di € 5.600,00.

A sostegno della sua richiesta, l'attore riferiva che il giorno 3.03.2007 mentre percorreva la Tangenziale Ovest in Milano, alla guida dell'auto Lancia Y targata CN293DL di sua proprietà, il Sig. ~~Petrosillo Domenico~~, conducente della Fiat 500 targata AE802CM, assicurata per la responsabilità civile automobilistica dalla soc. Aurora Assicurazioni S.p.A. con sede in San Donato Milanese, gli tagliava la strada, costringendolo a compiere una manovra di emergenza a causa della quale urtava contro il guard-rail con l'auto dallo stesso condotta, la quale a causa dell'urto si fermava.

Precisava l'attore di aver trasmesso la constatazione amichevole sottoscritta da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro alla soc. Zurich Insurance Company, presso la quale era assicurato il suo veicolo, al fine di essere risarcito mediante la procedura di cui all'art.149 del D.Lvo 7.09.2005 n. 209 e che detta società gli comunicava in data



12.04.2007, che nel caso in questione non era applicabile la procedura del risarcimento diretto perché non vi era stata collisione tra i due veicoli. Sosteneva il Sig. ~~Gambacorta~~, nel suo atto, di aver inviato, allora, copia della documentazione concernente il sinistro alla società assicuratrice della Fiat 500 ed attuale convenuta, la quale, in data 23.04.2007, gli trasmetteva la somma di € 5.600,00 a saldo di ogni sua pretesa. L'attore, invece, tratteneva detta somma in acconto, perché essa — a suo dire — non comprendeva il danno per la sosta forzata del veicolo, a causa dell'esercizio del diritto di ritenzione dell'auto da parte del carrozziere che aveva riparato la Lancia Y ed, inoltre, le spese stragiudiziali dallo stesso sostenute, il tutto ammontante all'importo richiesto di € 1.389,60.

La soc. Aurora Assicurazioni S.p.A. si costituiva ritualmente in giudizio non contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni materiali fatta dall'attore ma escludeva di dovere l'ulteriore somma richiesta dal Sig. ~~Gambacorta~~.

Faceva presente al riguardo la soc. Aurora Assicurazioni di aver inviato all'attore, in data 23.04.2007, la somma di € 5.600,00 di cui € 5.280,00 per danni materiali subiti dalla Lancia Y a causa del sinistro e di € 320,00 per danno da fermo tecnico.

Sosteneva la società convenuta che l'ulteriore somma richiesta dall'attore ed ammontante ad € 1.389,60, di cui € 300,00 per danno da sosta forzata del veicolo conseguente all'esercizio del diritto di ritenzione da parte del carrozziere ed € 1.089,60 per spese stragiudiziali sostenute, non gli erano dovute perché il Sig. ~~Gambacorta~~ aveva attivato erroneamente la procedura del risarcimento diretto e perché nessuna negligenza poteva



essere alla stessa attribuita, avendo corrisposto la somma di € 5.600,00 comprensiva del risarcimento dei danni materiali e da fermo tecnico, in data 23.04.2007, alcuni giorni dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento da parte dell'attore.

Radicatosi il contraddittorio, veniva fissato un termine per produzioni e deduzioni istruttorie e quindi, all'udienza del 19.05.2008, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha chiesto la complessiva somma di € 600,00 a titolo di danno da fermo tecnico protrattasi - a suo dire - per 71 giorni.

Detta somma è comprensiva delle spese e degli esborsi effettuati dall'attore durante il tempo necessario per la riparazione dei danni causati dall'incidente in questione e per l'ulteriore periodo conseguente all'esercizio del diritto di ritenzione dell'auto da parte del carrozziere.

Al riguardo vi è da precisare che il Sig. ~~Cambasanta~~, a seguito del sinistro del 3.03.2007, aveva inviato in data 5.03.2007 la richiesta di risarcimento alla soc. Zurigo Insurance Company, società assicuratrice della sua auto Lancia Y, ai sensi dell'art. 149 del D.Lvo 209/2005.

Detta società di assicurazioni faceva presente, in data 3.04.2007, all'attore che la procedura del risarcimento diretto non era applicabile nel caso in questione perché non vi era stata collisione tra i due veicoli.

Il Sig. ~~Cambasanta~~ inviava, allora, in data 5.04.2007 alla società Aurora convenuta, società assicuratrice della Fiat 500, condotta dal Sig. ~~Petrillo~~, la richiesta di risarcimento e quest'ultima, ricevuta in data 10.04.2007 la lettera inviatagli dall'attore, trasmetteva mediante assegno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. C. GERRA', is located in the bottom right corner of the page.

bancario, a quest'ultimo la somma di € 5.600,00, di cui € 5.280,00 per danni materiali ed € 320,00 per danno da fermo tecnico.

Il ritardo nel pagamento dell'indennizzo che ha determinato l'esercizio del diritto di ritenzione dell'auto da parte del carrozziere non può, pertanto, essere attribuito alla società di assicurazione convenuta, avendo questa provveduto a formulare una offerta ed a trasmettere la relativa somma, entro 13 giorni dalla richiesta inviata dall'attore e, quindi, in tempi più contenuti rispetto ai 30 giorni previsti dall'art. 148 del D.Lvo n. 207/2005.

Il ritardo che ha determinato l'esercizio del diritto di ritenzione dell'auto Lancia Y da parte del carrozziere e, quindi, il protrarsi della sosta forzata di detto veicolo non può essere attribuita, pertanto, alla società Aurora Assicurazioni S.p.A., bensì allo stesso attore.

Vi è, inoltre, da ricordare che la somma di € 5.600,00, corrisposta *ante causam* dalla società di assicurazione convenuta, è comprensiva sia di € 5.280,00 per danni subiti dall'auto sia di € 320,00 per danno da fermo tecnico durante il periodo necessario per la riparazione della Lancia Y.

Ad avviso del Giudicante l'importo di € 320,00 deve ritenersi congruo e pienamente soddisfacente del danno da fermo tecnico subito dall'attore, a causa del sinistro in questione e, pertanto, la ulteriore somma dallo stesso richiesta, a detto titolo, non è fondata e va rigettata.

Il Sig. ~~Cambiano~~ ha, inoltre, chiesto la somma di € 1.089,60 per spese stragiudiziali.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Giudicante, il danneggiato, a causa di incidente stradale, ha diritto di farsi assistere da

F. u. P. 15/12

un legale anche nella fase stragiudiziale e di ottenere il rimborso delle relative spese, nell'ipotesi di composizione bonaria della vertenza, come nel caso di specie (C.C. 31.05.2005 n. 11606).

Vi è da precisare al riguardo che le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 7.09.2005 n. 209, non sono di facile interpretazione, avendo il nuovo codice delle assicurazioni introdotto sistemi diversi di risarcimento.

L'intervento di un legale è, pertanto, necessario non solo per la complessità e la novità della disciplina ma anche per garantire il contraddittorio nella fase stragiudiziale.

Se non si assicurasse al danneggiato il diritto di avvalersi di un legale le posizioni delle parti rimarrebbero asimmetriche, considerando che la società di assicurazioni è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professionalmente già attrezzata rispetto all'assicurato che ignora la disciplina anche perché nuova e complessa da interpretare.

Il ricorso all'assistenza di un legale è, inoltre, necessario non solo al fine di favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo ma anche per predisporre tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite.

Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, un fondamento anche nei principi costituzionali della uguaglianza e del diritto alla difesa.

Vi è da osservare, poi, che l'importo richiesto dall'attore risulta proporzionato al valore della controversia e che lo svolgimento da parte



del legale incaricato delle prestazioni professionali risulta dagli atti oltre che dalla nota pro-forma inviata da quest'ultimo all'attore.

La richiesta delle spese legali dovute per l'attività stragiudiziale, è, pertanto, fondata e va accolta con conseguente condanna dei convenuti al pagamento a favore dell'attore della somma di € 1.089,60.

All'accoglimento parziale della domanda formulata dall'attore consegue, inoltre, la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate nel minor importo di € 1.634,01, oltre accessori come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

—*dichiara* la responsabilità esclusiva del Sig. ~~Retorelli~~ Domenico, conducente della Fiat 500 nella causazione del sinistro in questione e conseguentemente condanna il suindicato convenuto e la soc. Aurora Assicurazioni S.p.A. con sede in San Donato Milanese a pagare all'attore i relativi danni;

—*preso* atto che la convenuta società di assicurazioni ha provveduto a versare in data 23.04.2007 al Sig. ~~Carlucci~~ ~~F.~~ la somma di € 5.600,00 per il risarcimento dei danni materiali subiti dall'auto di sua proprietà Lancia Y e da fermo tecnico, condanna il Sig. ~~Retorelli~~ ~~D.~~ e la soc. Aurora Assicurazioni S.p.A., in via tra loro solidale, a pagare all'attore a titolo di spese stragiudiziali, l'ulteriore somma di € 1.089,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;



—*condanna*, altresì, i suindicati convenuti a pagare all'attore le spese del presente giudizio che vengono parzialmente compensate e liquidate nel minor importo di € 1.634,01, di cui € 234,01 per spese, € 700,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 12,50% per spese generali;

—*dichiara* la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 7 luglio 2008

IL GIUDICE DI PACE

Ferdinando Rada

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria

orig. 27 NOV 2008
(Dr. V. G. MERLINI)